



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262319-320-321 - fax +39 06 85303079
www.fiom.cgil.it - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it



Protocollo: BP/eg/2009/1616

Alla Segreteria nazionale e apparato nazionale
A tutte le Fiom regionali e territoriali

OGGETTO: AMMORTIZZATORI IN DEROGA - ACCORDI REGIONALI

Care compagne e cari compagni,

nella scorsa settimana sono stati siglati i primi accordi regionali che attribuiscono alle regioni le risorse nazionali derivanti dall'accordo Governo/Regioni del 12 febbraio scorso, approvato dalla Conferenza Unificata Stato Regioni del 26 febbraio '09.

All'accordo sono seguiti altri importanti atti amministrativi e legislativi che erano condizione indispensabile per rendere operativo l'accordo stesso, che qui brevemente riepiloghiamo:

- **D.M. 19 febbraio '09**, che assegna alle regioni un anticipo delle risorse per un complessivo stanziamento di € **151,5 milioni** (10 milioni a regione per le maggiori e 4 milioni per le più piccole e € 500.000 per Trento Bolzano e Valle d'Aosta);
- **Delibera del CIPE del 6 marzo '09**, che assegna al Fondo Sociale per l'Occupazione e formazione **le risorse del FAS** (Fondo aree sottoutilizzate) per un complesso di € 4 Miliardi per il biennio 2009/2010 (**€ 980 milioni per il 2009 - € 3, 020 milioni per il 2010**);
- **Incontro tecnico con i rappresentanti della Commissione Europea del 31 marzo'09**, in cui la Commissione ha valutato positivamente l'accordo Governo/regioni ed assicurato la propria collaborazione;
- **Approvazione definitiva legge 33/ 9 aprile 2009**, (G.U n. 85 dell' 11 aprile '09) che all'art. 7-ter definisce numerose modifiche sia alla normativa sugli ammortizzatori in deroga che alla Legge 2/2009;
- **Definizione di del testo di Accordo e ricognizione del fabbisogno e delle competenze a carico dei POR regionali in accordo tra Governo e Conferenza Unificata Stato Regioni(8 aprile 2009).**

L'Accordo bilaterale che le singole regioni sottoscriveranno con il Ministero del lavoro prevede per quanto attiene i trattamenti di sostegno al reddito previsti dagli ammortizzatori in deroga che la copertura dell'intera parte contributiva e del **70%** dell' indennità siano a carico del Fondo nazionale e il residuo **30%** a carico delle Regioni a valere sulle risorse FSE/POR 2007/2013. Tuttavia l'operatività di queste risorse FSE sono subordinate ad un ulteriore approfondimento tecnico con la Commissione Europea. Nel frattempo – così è previsto nei protocolli sottoscritti con le Regioni - **“la copertura integrale del sostegno al reddito è assicurata a carico dei fondi nazionali nell'ambito delle disponibilità annuali allo scopo finalizzate”**

Gli accordi sottoscritti nella giornata del 16 aprile sono:

- **Lombardia** con un'attribuzione di 70 milioni di euro a carico del Fondo nazionale cui andrà aggiunto il 30% a carico della regione
- **Emilia Romagna** con un'attribuzione di 50 milioni di euro a carico del Fondo nazionale cui va andrà il 30% a carico della regione
- **Veneto** con un'attribuzione di 50 milioni di euro a carico del Fondo nazionale cui andrà aggiunto il 30% a carico della regione
- **Toscana** con un'attribuzione di 50 milioni di euro a carico del Fondo nazionale cui andrà aggiunto il 30% a carico della regione
- **Umbria** con un'attribuzione di 10 milioni di euro a carico del Fondo nazionale cui andrà aggiunto il 30% a carico della regione
- **Lazio** con un'attribuzione di 50 milioni di euro a carico del Fondo nazionale cui andrà aggiunto il 30% a carico della regione
- **Molise** con un'attribuzione di 7 milioni di euro a carico del Fondo nazionale cui andrà aggiunto il 30% a carico della regione
- **Campania** con un'attribuzione di 59 milioni di euro a carico del Fondo nazionale cui andrà aggiunto il 30% a carico della regione
- **Puglia** con un'attribuzione di 49 milioni di euro a carico del Fondo nazionale cui andrà aggiunto il 30% a carico della regione

Venerdì 17 è stato sottoscritto anche l'accordo con

- **Abruzzo** con un'attribuzione di 52 Milioni di euro di cui 25 Milioni destinati all'intero territorio regionale abruzzese, mentre 30 Milioni riservati alle sole aree del terremoto

Nella settimana in corso dovrebbero essere firmati accordi per tutte le restanti Regioni secondo una previsione di spesa complessiva che prevede per ora un impegno da parte del Fondo nazionale per l'occupazione di **675 milioni di euro** che, aggiunti alla prima tranche erogata a febbraio porta a 826 milioni gli stanziamenti impegnati da parte del governo.

Secondo quanto indicato dal Ministero del Lavoro le somme erogate in questa fase sono da considerarsi una seconda tranche di anticipo per le regioni del Centro Nord, mentre costituirebbero l'assegnazione conclusiva per le Regioni del Sud .

Tale criterio di attribuzione delle risorse attraverso un meccanismo che ha realizzato un drenaggio dei fondi FAS (fondi europei destinati all'85% per sviluppo delle aree sottoutilizzate del paese) a vantaggio delle regioni del Centro- Nord, non è stato mai illustrato né discusso con i sindacati a nessun livello, così come sono sconosciuti i criteri di stima del fabbisogno che hanno portato al riparto regionale delle relative attribuzioni.

Essendo stati approvati in Conferenza unificata Stato Regioni l'Accordo generale, il testo del Protocollo, e i criteri di riparto, non possiamo che ritenere che il risultato sia stato costruito e condiviso con tutti i governi regionali, che avranno valutato le risorse messe a disposizione sufficienti per far fronte alle esigenze dei territori e delle categorie.

Il dato negativo è che quest'anno per la prima volta la sottoscrizione degli accordi tra Ministero e singole Regioni per l'attribuzione delle risorse per gli ammortizzatori in deroga avviene senza che si siano prima sottoscritti a livello regionale protocolli con le parti sociali rispetto al fabbisogno stimato e ai criteri di gestione . Protocolli, che fino allo scorso anno erano condizione per l'attribuzione delle risorse stesse.

Tuttavia il confronto a livello regionale dovrà essere necessariamente sviluppato nei prossimi giorni perché è comunque previsto nel testo degli Accordi regionali, che i lavoratori destinatari dei trattamenti, la durata temporale degli stessi e il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi saranno definiti e modulati nell'ambito di Accordi quadro regionali con le parti sociali.

Invitiamo quindi tutte le Fiom regionali e provinciali a sviluppare nei prossimi giorni, laddove ciò non sia già avvenuto, con le Cgil regionali tutti i confronti e gli approfondimenti necessari per una valutazione dettagliata delle esigenze di interventi relativi ad ammortizzatori in deroga, e trattamenti di sostegno al reddito per lavoratori che non accedono ai trattamenti in deroga, che riguardano la nostra categoria.

Vi ricordiamo che , nel caso la discussione regionale evidenziasse che le risorse fossero insufficienti a fronteggiare le crisi aziendali e di settore , è previsto nell'Accordo quadro Governo Regioni del 12 febbraio 2009 che: " Qualora, nel corso della vigenza del presente accordo, le esigenze superino le risorse effettivamente accertate, il Governo si impegna ad affrontare il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari."

Ciò vuol dire che dobbiamo pretendere la copertura di tutte le esigenze con la richiesta di finanziamenti aggiuntivi da parte del governo.

Vi ricordiamo infine che molte sono le modifiche intervenute a seguito dell'approvazione della legge 2/2009 che ha trasformato in legge in D. l. 185/08 e della legge 33/2009 che ha apportato ulteriori aggiornamenti alla materia degli ammortizzatori in deroga e dei soggetti destinatari dei trattamenti di sostegno al reddito, tra cui la più importante è l'estensione della Cassa in deroga anche per gli apprendisti (sia del settore industriale che artigiano) e per i lavoratori interinali. Per quanto riguarda gli apprendisti ribadiamo l'indicazione già data di richiedere, in caso di sospensione, il ricorso alla cassa in deroga solo a termine delle 160 ore di formazione obbligatoria.

Infine vi sottolineiamo che l'art.7 ter della legge 33/09 prevede **l'allargamento dello strumento dei Voucher, con l'estensione del campo di applicazione a tutti i settori per il lavoro nei week end dei giovani fino a 25 anni iscritti a corsi di studio e l'estensione di questa modalità di lavoro anche ai lavoratori sospesi in cassa o in mobilità, fino ad un massimo di 3000 euro annui.**

L'uso di questo strumento si pone al di fuori e contraddice agli assetti contrattuali e il sistema di regole stabilite dal Ccnl e dalla contrattazione aziendale relativamente alla gestione dei turni e degli orari di lavoro e dei contratti atipici ed al ruolo negoziale e di controllo delle RSU e del sindacato.

Infatti, secondo la nuova norma, un lavoratore in cassa, in mobilità o in disoccupazione ordinaria e speciale, potrebbe essere chiamato da qualsiasi datore di lavoro essendo retribuito al di fuori del CCNL con Voucher orari dell'importo di 10,00 euro lordi (7,5 netti) con un rapporto spurio (infatti il lavoro accessorio non si configura come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente) e senza nessun previo accordo con le RSU o i sindacati. Unica regola introdotta è che per il singolo lavoratore in cig o mobilità il lavoro a voucher non potrà eccedere le 300 ore annue(sic!) con l'aggravante che per i periodi di attività compensata a voucher, l'INPS tratterrà al lavoratore il corrispettivo contributivo.

Questa norma, contrabbandata dal Ministro Sacconi come meccanismo attraverso cui garantire un innalzamento dei redditi dei lavoratori in Cig e in mobilità

/disoccupazione, insomma la risposta alla nostra richiesta di portare all'effettivo 80% il trattamento di Cig, al contrario si configura come strumento di frammentazione dei rapporti di lavoro, di rottura delle condizioni di diritto individuale e collettivo nei rapporti di lavoro e nella contrattazione degli orari di fatto.

Siamo impegnati a contrastare l'immissione di queste modalità all'interno delle aziende metalmeccaniche del settore industria e dell'artigianato e a svolgere un'adeguata informazione e tutela nei confronti di tutte le lavoratrici e lavoratori in Cig o mobilità.

Il tema sarà oggetto di approfondimenti successivi ed ulteriori a partire dalla consultazione giuridica nazionale.

Per maggiore snellezza di consultazione oltre ad allegarvi i testi di legge e gli accordi vi allegiamo anche due schede riassuntive:

Scheda A.: Come sono cambiati gli ammortizzatori in deroga e i soggetti titolari

Scheda B.: Finanziamenti: 8 miliardi che non si trovano.

p. la Segreteria Fiom
Maurizio Landini

p. l'Ufficio sindacale Fiom
Barbara Pettine

SCHEDA A : COME CAMBIANO GLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA

- Abolizione delle scadenze entro cui si devono realizzare le intese a livello territoriale (20 maggio) e si devono recepire con accordi governativi (15 giugno): **gli accordi sia a livello regionale che nazionale possono essere stipulati anche per tutta la seconda metà dell'anno;**
- Abolizione della necessità di collegare la concessione di ammortizzatori in deroga a "programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali": **le Regioni e le imprese per accedere agli ammortizzatori in deroga non devono più presentare preventivamente programmi di gestione delle crisi;**
- **Per l'ottenimento delle proroghe è stato abolito il vincolo della riduzione del 10% dei lavoratori interessati l'anno precedente, attraverso piani di gestione delle eccedenze (vale per la prima e per tutte le proroghe successive);**
- **Gli ammortizzatori in deroga sono estesi a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi apprendisti e interinali;**
- Nei settori non coperti dalla L.223/91 l'erogazione della cassa in deroga è subordinata all'esaurimento dei periodi previsti dalla legge 2/09 per gli istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro (90 giorni per disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti e per apprendisti artigiani). Per questi istituti l'erogazione è subordinata al contributo di almeno il 20% dell'indennità da parte degli Enti bilaterali. **E' tuttavia previsto che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, tali periodi si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente»;**
Ciò vuol dire che anche nel caso di aziende artigiane, laddove siano esaurite le risorse della bilateralità o nel caso di azienda non aderente all'Ente bilaterale, per i lavoratori sospesi, apprendisti compresi, è attivabile immediatamente la cassa in deroga.
- In via sperimentale per il periodo 2009-2010, per le sospensioni attivate successivamente alla data del 1° aprile 2009, **in caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell'INPS,** in attesa dell'emanazione dei relativi decreti, **l'INPS e' autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari,** conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti. La domanda deve essere presentata entro venti giorni dall'inizio della sospensione (stessa modalità è prevista anche per la cassa integrazione concessa ai sensi della 223/91);
- Viene previsto un incentivo per le imprese che nel biennio 2009/2010 assumono lavoratori destinatari dei trattamenti in deroga. **L'incentivo corrisponde all'indennità che avrebbe percepito il lavoratore per le residue mensilità, al netto dei contributi figurativi;**

- Viene aumentata al 20 % l'indennità per i collaboratori a progetto che rimangono disoccupati. Rimangono tutte le clausole restrittive che riducono notevolmente la platea di coloro che ne potranno beneficiare e comunque si tratta di un'indennità una tantum che va da un minimo di € 1.000 un massimo di € 2.713;
- Tutti i lavoratori interessati agli ammortizzatori in deroga, per beneficiare del trattamento dovranno sottoscrivere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale pena la decadenza dal diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati;
- Le Regioni sono tenute a dare disposizioni a che gli uffici competenti comunichino all'INPS i nominativi dei lavoratori che sono decaduti ai sensi del punto precedente;
- In via sperimentale per il 2009, in tutti i settori produttivi, tutti i lavoratori che percepiscono un trattamento di integrazione al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio, retribuito attraverso Voucher prepagati del valore di €10,00 lordi/ora, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

NB: Questa norma riguarda tutti coloro che percepiscono qualsiasi forma di integrazione al reddito , quindi anche i lavoratori sospesi in Cigo e Cigs nei settori industriali

SCHEDA B: 8 miliardi che non si trovano

L'accordo Governo- Regioni prevede uno stanziamento complessivo di 8 miliardi per il biennio 2009/2010.

Di questi 5,350 miliardi a carico del Fondo nazionale per l'occupazione (Ministero del Lavoro) e 2,650 miliardi a carico delle Regioni a valere sui fondi FSE 2007/2013.

Il fondo nazionale è alimentato:

- per 1,350 miliardi dai fondi derivanti dalla finanziaria 2009 dedicati agli ammortizzatori in deroga e da quanto stanziato dall'art. 19 della legge 2/2009
- per 4 miliardi dal FAS (Fondo per le aree Sottoutilizzate)-quota nazionale

Il contributo regionale è così composto:

- per 2,203 miliardi a carico dei POR/FSE regionali
- per 447 milioni da contributo nazionale a copertura delle esigenze di 6 regioni che non avevano risorse sufficienti nel FSE per coprire la loro quota (Lombardia 240,4; Piemonte 77,6; Veneto 20,8; Friuli Venezia Giulia 11,6; Emilia Romagna 70,8; Lazio 29,5)

Come è diviso il Fondo Fas nel biennio e per aree geografiche :

- per il 2009 : 980 milioni di cui 723 al Centro-Nord e 257 al Sud – regioni "Convergenza" (le regioni Convergenza sono: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia , Sicilia)
- per il 2010: 3,020 miliardi di cui 2,227 miliardi al Centro nord e 793 milioni al Sud

Le risorse nazionali disponibili per il 2009 sono: 1,542 Miliardi

- Fondi Fas 980 milioni
- Finanziaria 2009 600 milioni
- Art. 19 L.2/09 409 milioni
- *Contributo al FSE delle 6 Regioni - 447 milioni*

Risorse nazionali attribuite alle regioni : 826 milioni

- DM 20/02/09 151 milioni
- Accordi reg. 675 milioni

Nota conclusiva:

E' evidente che **siamo molto lontani dai 4 miliardi** previsti per l'anno in corso infatti, l'accordo con le Regioni prevede un contributo delle stesse pari al 30% del trattamento di integrazione al reddito del lavoratore , quindi - anche volendo calcolare questa quota sull'insieme delle risorse messe a disposizione dal Fondo nazionale- il contributo complessivo delle Regioni non potrebbe superare i **660 milioni di euro**.

In questo modo si arriverebbe ad uno stanziamento complessivo di circa 2,200 miliardi ovvero la metà di quanto previsto e sbandierato dal Governo.

Ciò non toglie che le Regioni possano e debbano impiegare risorse aggiuntive per promuovere azioni di politiche attive, azioni che tuttavia, già prima dell'Accordo di febbraio '09, era facoltà e consuetudine delle Regioni promuovere avvalendosi degli stessi fondi FSE.

Restano del tutto inspiegabili (se non con motivazioni di copertura di cassa) le ragioni per cui il governo abbia riservato per il 2010 la parte preponderante (75%) del finanziamento derivante dai fondi FAS, prevedendo dunque per il 2010 un volume triplo di ammortizzatori in deroga rispetto a quello del 2009 ?

Tale previsione non è credibile e quindi ciò a cui sembra voler puntare il governo è un risparmio su quanto stanziato inizialmente, realizzando un dimezzamento (se non di più) dei fondi dedicati agli ammortizzatori sociali.